

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1078 del 06/03/2019
Oggetto	Archiviazione della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta ALBERGO ALPINO di Nardini Luciano - Ventasso, Via Provinciale n.1 Collagna
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1109 del 06/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sei MARZO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 24749/2017

Archiviazione della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "ALBERGO ALPINO di Nardini Luciano", stabilimento in comune di Ventasso - Via Provinciale n.1, località Collagna.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, dalla Ditta "**ALBERGO ALPINO di Nardini Luciano**" avente sede legale e stabilimento in comune di **Ventasso - Via Provinciale n.1**, località Collagna, concernente l'impianto per l'attività di ristorante-albergo, acquisita al protocollo di ARPAE n.PGRE/2017/9838 del 24/08/2017, e successive integrazioni acquisite in data 06/12/2017;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Richiamata la nota della scrivente ARPAE, n.PGRE/2018/2824 del 06/03/2018, con la quale, al fine del prosieguo istruttorio della domanda di AUA, si chiedeva alla Ditta di provvedere all'adeguamento dell'impianto di trattamento reflui, e di presentare la seguente documentazione integrativa:

1. esplicitazione del sistema di trattamento dei reflui, che deve essere individuato tra una delle seguenti opzioni, previste nella Tabella B della D.G.R. n.1053/2003:
 - Degrassatore + fossa Imhoff + Disco biologico o biodisco,
 - Degrassatore + fossa Imhoff + filtro batterico aerobico/percolatore,
 - Degrassatore + Impianto ad ossidazione totale,
 - Degrassatore + fossa Imhoff + fitodepurazione;e modifiche del progetto con installazione delle soluzioni impiantistiche eventualmente non presenti;
2. aggiornamento della domanda di AUA con la presentazione della scheda tecnica dell'impianto riferita alla tipologia di depurazione sulla base di quanto indicato al precedente punto 1;
3. planimetria del sito aziendale, ove siano riportate le reti di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche, gli impianti di trattamento dei reflui, l'ubicazione dei pozzetti di prelievo e dei punti di scarico/recapito finale;

Atteso che la scrivente ARPAE, sulla base delle richieste della Ditta, ha concesso ripetute proroghe del termine ultimo per la presentazione della documentazione integrativa, posticipando la data fino al 21/09/2018;

Considerato che a tutt'oggi la Ditta non ha presentato la documentazione richiesta, di cui alla sopra citata nota n.PGRE/2018/2824 del 06/03/2018, al fine del prosieguo istruttorio della domanda di AUA;

Stante che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.59/2013, art.4 c.3, la mancata presentazione della documentazione richiesta costituisce motivo di improcedibilità ostativo al favorevole accoglimento dell'istanza;

Richiamata la comunicazione della scrivente ARPAE, ai sensi dell'Art. 10-bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., n.PG/2019/23314 del 12/02/2019, alla quale la Ditta ha presentato osservazioni non accoglibili, in quanto non pertinenti all'oggetto dell'istanza;

Verificato pertanto che non sussistono le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, e ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di procedere con l'archiviazione dell'istanza;

Ai sensi dell'art.2 comma 1 della Legge n.241/1990,

DETERMINA

di archiviare, per le motivazioni esplicitate in premessa, **la domanda** di autorizzazione unica ambientale presentata, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, dalla Ditta "**ALBERGO ALPINO di Nardini Luciano**", avente sede legale e stabilimento in comune di **Ventasso - Via Provinciale n.1**, località Collagna.

È facoltà della Ditta presentare nuova domanda di autorizzazione per lo scarico in corpo idrico superficiale, previo opportuno adeguamento degli impianti di trattamento dei reflui, ai fini del rispetto della Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, colonna scarichi in corpo idrico superficiale.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.